

Publicato il 24/03/2022

N. 00823/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01701/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1701 del 2021, proposto da

,
rappresentato e difeso dagli avvocati Giampaolo Bacicchi,
Chiara Chessa ed Eleonora Barbini, con domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Chiara Chessa in Arezzo, Via
Michelangelo 26;

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avvocati
Gino Madonia e Tiziana Giovanna Norrito, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gino Madonia in Palermo,
Via Maggiore Toselli 5;

per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti ai benefici economici contemplati dall'art. 6-bis del
decreto-legge n. 387/1987, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di
provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione
nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione

indicata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2022 il dott. Daniele Burzichelli;

Viste le difese scritte e orali delle parti come risultanti in atti o da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, già appartenenti alla Guardia di Finanza, hanno chiesto l'accertamento del loro diritto ai benefici economici contemplati dall'art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione indicata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

L'INPS, costituitosi in giudizio, ha svolto, in sintesi, le seguenti difese in rito e nel merito: a) l'Amministrazione di appartenenza del ricorrente non ha certificato all'istituto previdenziale alcuna maggiorazione dell'ultimo stipendio con attribuzione di ulteriori scatti economici, per cui l'INPS non poteva corrispondere una buonuscita di importo maggiore rispetto a quanto liquidato; b) non tutti gli emolumenti che presentano natura retributiva possono essere valutati nella determinazione dell'indennità di buonuscita, ma solo quelli che siano espressamente contemplati dalla legge; c) l'art. 4 del decreto legislativo n. 165/1987 ha dettato una disciplina uniforme per il personale delle Forze Armate, di Polizia e per il Corpo dei Vigili del Fuoco, prevedendo una maggiorazione della base pensionabile ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 503/1992,

subordinata al pagamento della residua contribuzione previdenziale; d) per l'indennità di buonuscita occorre, invece, fare riferimento alle singole disposizioni di legge richiamate dal menzionato art. 4; e) il beneficio dei sei scatti previsto dall'art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987 riguarda esclusivamente il personale della Polizia di Stato, mentre per il personale delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza trova applicazione l'art. 1, comma 15-bis, del decreto-legge n. 379/1987, convertito in legge n. 468/1987, successivamente sostituito dall'art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990; f) la norma indicata non contempla l'ipotesi di cessazione dal servizio per dimissioni volontarie e al riguardo deve specificarsi che il citato art. 1, comma 15-bis, del decreto legislativo n. 397/1987 è stato sostituito dall'art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990, il quale però è stato abrogato dall'art. 2268, comma 872, del decreto legislativo n. 66/2010, per cui l'art. 1, comma 15-bis, è ora applicabile nella sua formulazione originaria, mentre l'art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987, modificato dall'art. 21 della legge n. 232/1990, è attualmente vigente nel testo introdotto da tale ultima norma; g) ne consegue che l'espressione "continua ad applicarsi" di cui all'art. 1911, terzo comma, del decreto legislativo n. 66/2010 deriva verosimilmente da un difetto di coordinamento normativo, poiché l'art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987 non è mai stato applicabile al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare; h) tale interpretazione è confermata dalla circostanza che l'art. 11 della legge n. 231/1990 e l'art. 21 della legge n. 232/1990 sono sostanzialmente coeve, dovendo quindi escludersi che il menzionato art. 21 possa avere abrogato l'art. 1, comma 15-bis, del decreto-legge n. 379/1987, mentre il successivo intervento abrogativo di cui all'art. 2268, comma 872, del decreto legislativo n. 66/2010 si riferisce al nuovo testo dell'art. 1, comma 15-bis, introdotto dall'art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990; i) occorre, inoltre, tener conto della sopravvenuta disciplina di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 165/1997, le cui previsioni ostano comunque all'accoglimento della domanda formulata dai ricorrenti, considerato che tale norma richiama espressamente l'art. 1,

comma 15-bis, del decreto-legge n. 379/1987; 1) deve, poi, aggiungersi che, ad ogni buon conto, il menzionato art. 6-bis dispone che la domanda di collocamento in quiescenza debba essere inoltrata entro il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le anzianità.

Con memoria in data 25 febbraio 2022 il ricorrente ha ribadito e ulteriormente illustrato le proprie difese, anche alla luce delle deduzioni avversarie.

Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

La Sezione osserva preliminarmente che la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che l'unico soggetto obbligato a corrispondere l'indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale, nei cui confronti va, quindi, instaurata la controversia (in particolare, cfr., da ultimo, T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 25 novembre 2020, n. 401/2020).

Tanto precisato, a giudizio del Collegio il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

Occorre premettere che la questione in esame ha dato luogo ad orientamenti giurisprudenziali contrastanti (cfr., ad esempio, T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 17 dicembre 2021, n. 384/2921; contra T.A.R. Trento, 1 luglio 2021, n. 114/2021), anche nell'ambito di questa stessa Sezione (cfr. T.A.R. Catania, III, n. 2962/2021 in data 7 ottobre 2021; contra T.A.R. Catania, III, n. 3842/2091 in data 20 dicembre 2021).

Il Tribunale osserva al riguardo che, per quanto attiene alla spettanza o non spettanza ai ricorrenti del beneficio di cui si tratta, occorre risolvere la questione relativa alla intervenuta o non intervenuta abrogazione dell'art. 1, comma 15-bis, del decreto legge n. 397/1987.

L'originaria disposizione contenuta in tale previsione normativa, come è stato già esposto, è stata sostituita dall'art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990 e, a giudizio del Collegio, la successiva abrogazione del menzionato art. 11 per effetto dell'art. 2268, comma 872, del decreto legislativo numero 66/2010 non determina

la reviviscenza dell'art. 1, comma 15-bis, nella sua formulazione iniziale.

La disposizione iniziale contenuta in tale norma - cioè il suo contenuto precettivo o, in altri termini, la specifica statuizione dettata dal legislatore - è, infatti, venuta meno a seguito dell'art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990, il quale ha quindi abrogato la previsione iniziale sostituendola con una nuova disciplina.

La successiva abrogazione della nuova disciplina non può interpretarsi nel senso che il legislatore abbia voluto reintrodurre la disciplina iniziale e tutti i richiami normativi all'art. 1, comma 15-bis, del decreto-legge n. 397/1987 devono, quindi, intendersi effettuati alla disciplina di cui all'art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990, ancorché la formale intestazione della norma resti quella originaria - cioè: art. 1, comma 15-bis (ma nel testo contemplato dall'articolo 11) - e, pertanto, i richiami normativi siano stati effettuati con riferimento all'art. 1, comma 15-bis, e non con riferimento all'art. 11, primo comma.

Ciò spiega l'espressione utilizzata dal legislatore, il quale, avendo abrogato l'art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990 - cioè l'art. 1, comma 15bis, del decreto-legge n. 379/1987 nella sua formulazione sopravvenuta a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990 - ha affermato (art. 1911, terzo comma, del decreto legislativo n. 66/2010) che "continua ad applicarsi l'art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987".

Identiche considerazioni valgono, evidentemente, per quanto attiene allo specifico riferimento compiuto dall'ente previdenziale all'art. 4 del decreto legislativo n. 165/1987, poiché il richiamo ivi contenuto all'art. 1, comma 15-bis, del decreto-legge n. 379/1987 si riferisce ad una disposizione abrogata e che, pertanto, risulta ormai "tamquam non esset".

Con riferimento, infine, alla questione relativa alla data entro la quale deve essere presentata la domanda per conseguire il beneficio di cui al menzionato art. 6-bis, la Sezione deve richiamare la decisione del Consiglio di Stato (sentenza n. 1231/2019) con cui si è escluso che il termine in questione presenti natura decadenziale.

La pronuncia indicata si riferisce ad un caso specifico che riguardava un funzionario della carriera prefettizia, ma, per le considerazioni che sono state esposte, le affermazioni ivi contenute valgono anche nel caso in esame, in ragione dell'applicabilità del menzionato art. 6-bis in favore degli odierni ricorrenti.

In conclusione, il ricorso va accolto e, per l'effetto, deve disporsi che l'istituto previdenziale corrisponda all'interessato quanto dovuto in applicazione del menzionato art. 6-bis, oltre rivalutazione ed interessi, secondo quanto previsto dall'art. 16, sesto comma, della legge n. 724/1994, a far data dal momento della maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo.

Tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali cui si è fatto riferimento, le spese di lite devono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie e, per l'effetto, dispone che l'istituto previdenziale corrisponda all'interessato quanto dovuto in applicazione dell'art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987, oltre rivalutazione ed interessi, secondo quanto previsto dall'art. 16, sesto comma, della legge n. 724/1994, a far data dal momento della maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo; 2) compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore

Francesco Bruno, Consigliere

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere

N. 01701/2021 REG.RIC.

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO

THE PRESIDENT'S OFFICE
WASHINGTON, D.C.

SECRET